

Art. 29.

29.1

Sibilia

Sopprimere l'articolo.

29.2

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

29.3

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abolite».

29.4

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «annullate».

29.5

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «cancellate».

29.6

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «eliminate».

29.7

Sibilia

Sopprimere il comma 2.

29.8

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «abolito».

29.9

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «soppresso».

29.10

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «revocato».

29.11

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «cessato».

29.12

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «invalidato».

29.13

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.14

Bisinella, Calderoli

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.15

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.16

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilìa, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.17

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo;

«I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.18

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.19

Fazzone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

29.20

Sibilìa

Sopprimere il comma 3.

29.21

Bisinella, Calderoli

Al comma 3, sostituire le parole: «Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione» con le seguenti: «le regioni adeguano».

29.22

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «conformare».

29.23

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 3 sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «adattare».

29.24

Fazzone

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Presidente, la Giunta e il consiglio della Provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati».

29.25

De Petris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato, ferme restando le disposizioni di contenimento della spesa in vigore in ordine ai compensi, comunque denominati, dei consiglieri comunali».

29.26

Sibilia

Sopprimere il comma 4.

29.27

Laniece, Zeller, Fravezzi, Palermo, Panizza, Buemi, Berger

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione in materia di ordinamento degli enti locali ai principi desumibili dalla presente legge, compatibilmente con le disposizioni contenute negli statuti e nelle rispettive norme di attuazione».

29.28

Bisinella, Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

29.29

Bisinella, Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

29.30

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire le parole: «Regione siciliana» con la seguente: «Sicilia».

29.31

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «adeguano» con la seguente «conformano».

29.32

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «adeguano» con la seguente: «uniformano».

29.33

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la parola: «compatibilmente» con la seguente: «ammissibilmente».

29.34

Sibilia

Sopprimere il comma 5.

29.35

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «riferimento» con la seguente: «attinenza».

29.36

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «cambiate».

29.37

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «modificate».

29.38

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «variate».

29.39

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «mutate».

29.40

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «tramutate».

29.41

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «riformate».

29.42

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rettifica».

29.43

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «nuovi» con la seguente: «recenti».

29.44

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la parola: «subentrano» con la seguente: «succedono».

29.45

Mattesini

Sopprimere il comma 6.

29.46

Sibilia

Sopprimere il comma 6.

29.47

Susta, Maran, Lanzillotta

Sopprimere il comma 6.

29.48

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6 sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «diminuzione».

29.49

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6 sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «restringimento».

29.50

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6 sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «mutamento».

29.51

Bisinella, Calderoli

Al comma 6 dopo le parole: «gli obiettivi complessivi di economicità» inserire le seguenti: «in un ottica di razionalizzazione dei costi».

29.52

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6 sostituire la parola: «o» con la seguente «e»

29.53

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire la parola: «riorganizzano» con la seguente: «ricompongono».

29.54

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire la parola: «riorganizzano» con la seguente: «risistemano».

29.55

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6, sostituire la parola: «riorganizzano» con la seguente: «rinnovano».

29.56

Bisinella, Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole: «non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana».

29.57

Bisinella, Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole: «o della città metropolitana».

29.58

Sibilia

Sopprimere il comma 7.

29.59

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7 sostituire la parola: «presente» con la seguente: «attuale».

29.60

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7 sostituire la parola: «rispettive» con la seguente: «relative».

29.61

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire la parola: «rispettive» con la seguente: «corrispondenti».

29.62

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7, sostituire la parola: «rispettive» con la seguente: «attinenti».

29.63

Bisinella, Calderoli

Al comma 7, sopprimere le parole: «nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

29.64

Sibilia

Sopprimere il comma 8.

29.65

Pizzetti, *relatore*

Al comma 8 sopprimere le parole: «procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per».

29.66

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «accompagnare» con la seguente: «guidare».

29.67

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «sorreggere».

29.68

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «settanta».

29.69

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «appositi» con la seguente: «appropriati».

29.70

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «appositi» con la seguente: «confacenti».

29.71

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «appositi» con le seguenti: «ad hoc».

29.72

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «termini» con la seguente: «scadenze».

29.73

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «proposta» con la seguente: «suggerimento».

29.74

Bisinella, Calderoli

Al comma 8 sostituire le parole: «con accordo sancito nella» con le seguenti: «previa intesa con la».

29.75

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 8 sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «controllo».

29.76

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati».

29.77

Granaiola, Marcucci

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2013».

29.78

Sibilia

Sopprimere il comma 9.

29.79

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 9 sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dalla realizzazione».

29.80

Ceroni

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13,5 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

29.0.1

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.2

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di unificare e sistematizzare le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

- c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;
- d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il Governo, nonostante l'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale indica le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.3

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del-Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a-garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni; di rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato, In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa. Non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa

raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, di disposizioni integrative e correttive».

29.0.4

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.5

Bisinella, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.6

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
- c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;
- d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.7

Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
- c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;
- d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.8

Fucksia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle

Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.9

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.10

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.11

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

29.0.12

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.13

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il

parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, ovvero attraverso il trasferimento delle loro funzioni agli enti territoriali.».

29.0.14

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro reinserimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.15

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da formulare entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.16

Bisinella, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.17

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure tra rendo le loro funzioni agli enti territoriali».

20.01.18

Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.19

Fucksia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.20

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardillo, Sibilìa, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.21

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.22

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale)

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

29.0.23

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.24

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione «degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi

entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, attraverso cui si provvede ad abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.25

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, in ordine alla loro rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.26

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento riguardante l'esercizio di funzioni che contrasti con le disposizioni di cui al comma precedente; inoltre, gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni sono considerati nulli.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.27

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) deferite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che

svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città-metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da formulare entro 30 giorni, al fine di abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, vista l'esigenza di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.28

Bisinella, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, A TG acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.29

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.30

Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono-in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane e non possono essere:

a) Attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) Esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli di cui tali funzioni sono attribuite;

2. a decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle città metropolitane».

29.0.31

Alberti Casellati, Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilìa, Piccinelli, Perrone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai comuni, dalle province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale

in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.32

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Esercizio diritto delle funzioni fondamentali e delega
al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.33

Maurizio Rossi, Olivero, D'Onghia, Luigi Marino, Di Maggio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Esercizio diritto delle funzioni fondamentali e delega
al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO, acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

29.0.34

De Monte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Soppressione dei consorzi di bonifica)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla soppressione dei consorzi di bonifica, di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 2150 A decorrere dal medesimo termine di cui al primo periodo, tutte le funzioni esercitate dai consorzi di bonifica sono trasferite alle regioni e alle province autonome competenti per territorio, che subentrano ad essi in ogni rapporto amministrativo e patrimoniale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, con propria legge, disposizioni al fine di garantire che le funzioni e i compiti istituzionali dei consorzi di bonifica siano attribuiti in maniera coordinata fra gli enti già esistenti con competenza nella materia, individuati con la medesima legge regionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze definite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi e disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a riorganizzare gli uffici e le competenze dei consorzi di bonifica, nel

rispetto dei principi di cui al comma 2, in modo da garantire la coerenza nella pianificazione e nella gestione delle politiche di difesa del suolo definite dall'Autorità di bacino e dagli altri enti competenti per materia.

4. Il personale che, all'atto dello scioglimento dei consorzi di bonifica, risulti alle dipendenze degli stessi, sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, passa alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessità degli enti.

5. Con effetto dal termine di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo».

29.0.35

Favero, Astorre, Cantini, Del Barba, Stefano Esposito, Fornaro, Lumia, Mattesini, Orrù, Sollo, Susta, Padua, Scalia, Di Giorgi, Cuomo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

a) al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».